



CAPITOLATO SPECIALE

FORNITURA DI MONOGRAFIE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE, FRANCESI, SPAGNOLE, PORTOGHESI E GRECHE SU SUPPORTO CARTACEO E ALTRI SUPPORTI ANCHE DIGITALI PER LE BIBLIOTECHE DELL'UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA

LOTTO 1: CIG 72402066FF

LOTTO 2: CIG 7240252CF3

LOTTO 3: CIG 724027826B

LOTTO 4: CIG 72402993BF

Art. 1 – Oggetto

Il presente capitolato descrive le caratteristiche tecniche della fornitura di monografie edite da case editrici italiane, francesi, spagnole, portoghesi e greche per le Biblioteche dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

La fornitura riguarda principalmente libri a stampa su supporto cartaceo, ma include anche altri tipi di supporto, tra cui a titolo esemplificativo e non esauriente: CD, DVD, e-books. La caratteristica di essere monografie può riguardare opere in uno o più volumi, purché in numero predeterminato e finito.

La fornitura è rivolta alle sottocitate biblioteche dell'Università Ca' Foscari dislocate nel Comune di Venezia. L'elenco o gli indirizzi possono subire delle variazioni nel corso della vigenza contrattuale, che saranno tempestivamente comunicate via PEC. La fornitura è intesa presso la sede fisica della biblioteca: qualora l'indirizzo civico corrisponda a un edificio adibito a più funzioni, è data in calce l'indicazione specifica del piano o dell'area in cui effettuare la consegna.

La suddivisione nei seguenti lotti ha come scopo di ripartire la fornitura per suddivisione disciplinare, al fine di favorire l'omogeneità dei tempi e dei servizi di fornitura:

Lotto 1 (*CIG 72402066FF*): monografie edite da case editrici italiane, francesi, spagnole, portoghesi e greche di ambito economico – giuridico, destinate prevalentemente alla Biblioteca di Area Economica (BEC) e alla Biblioteca Digitale (BDA) limitatamente a versioni digitali.

Lotto 2 (*CIG 7240252CF3*): monografie edite da case editrici italiane, francesi, spagnole, portoghesi e greche di ambito linguistico – letterario, destinate prevalentemente alla Biblioteca di Area Linguistica (BALI), alla Biblioteca di Area Umanistica (BAUM) e alla Biblioteca Digitale (BDA) limitatamente a versioni digitali.

Lotto 3 (*CIG 724027826B*): monografie edite da case editrici italiane, francesi, spagnole, portoghesi e greche di ambito archeologico – antichistico, destinate prevalentemente alla Biblioteca di Area Umanistica (BAUM) e alla Biblioteca Digitale (BDA) limitatamente a versioni digitali.

Lotto 4 (*CIG 72402993BF*): monografie edite da case editrici italiane, francesi, spagnole, portoghesi e greche di ambito artistico, storico, filosofico e di italianistica, destinate prevalentemente alla Biblioteca di

Area Linguistica (BALI), alla Biblioteca di Area Umanistica (BAUM) e alla Biblioteca Digitale (BDA) limitatamente a versioni digitali.

Art. 2 – Durata del contratto

La durata della fornitura è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 3 – Ammontare della fornitura

L'ammontare complessivo della fornitura per l'intera durata del contratto, presunto e non garantito, posto a base di gara al netto di IVA ove prevista, è stimato in € 350.000,00 di cui:

Lotto 1 (CIG 72402066FF): € 75.000,00

Lotto 2 (CIG 7240252CF3): € 45.000,00

Lotto 3 (CIG 724027826B): € 95.000,00

Lotto 4 (CIG 72402993BF): € 135.000,00

Gli importi dei lotti includono la fornitura occasionale di singoli e-books per un valore complessivo non superiore al 10% di ciascun lotto.

Il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed effettivamente fornite nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale. Non saranno pertanto garantiti compensi o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto l'Ateneo non ravvisa vi siano rischi da interferenza per la sicurezza dei lavoratori dell'Aggiudicatario.

Art. 4 – Variazioni contrattuali

Qualora i quantitativi indicati al precedente articolo siano esauriti prima della scadenza contrattuale, l'Ateneo potrà richiedere all'Aggiudicatario un incremento dei quantitativi fino a un massimo del 20%, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste nel contratto originario, senza alcuna modifica del ribasso offerto in sede di gara.

Le eventuali fluttuazioni degli importi, nei limiti sopra indicati, non costituiscono motivo per l'Aggiudicatario di risoluzione anticipata del contratto.

Resta ferma l'applicabilità dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche "Codice").

Art. 5 – Modalità di esecuzione della fornitura

La fornitura consiste nella consegna delle pubblicazioni sulla base degli ordini inviati dalle singole Unità ordinanti, di cui all'Allegato 1), nel corso della vigenza contrattuale, nonché nell'espletamento dei servizi specificati al successivo art. 6.

Le forniture e le prestazioni di servizi di cui al presente Capitolato non sono affidati all'Aggiudicatario in via esclusiva. Le Unità ordinanti possono avvalersi di fornitori diversi dall'Aggiudicatario per il soddisfacimento di bisogni ed esigenze particolari che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto, tra i quali a titolo esemplificativo e non esauriente:

- a) impossibilità dell'Aggiudicatario di evadere l'ordine, o di osservare i tempi prescritti all'art. 12 del presente Capitolato;
- b) impossibilità dell'Aggiudicatario di consegnare nella versione o nel supporto richiesto dall'Unità ordinante;
- c) condizioni fortemente svantaggiose rispetto ad altri canali di mercato.

Art. 6 – Caratteristiche minime dei servizi collegati alla fornitura

I servizi di seguito specificati fanno parte integrante della fornitura:

- a) servizio di assistenza al cliente;
- b) comunicazione con l'Ateneo per mezzo di posta elettronica, telefono e sistemi di messaggistica istantanea (es. Skype, ecc.). L'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) è limitato alle comunicazioni formali. I contatti tra le Biblioteche e l'Aggiudicatario avverranno attraverso un incaricato della Ditta, in grado di parlare e scrivere correntemente in lingua italiana, a conoscenza dei termini contrattuali e con i poteri per l'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi. L'incaricato dovrà essere reperibile nei giorni lavorativi nella fascia oraria 9:00 – 17:00; in caso di suo impedimento o assenza dovrà essere disponibile un sostituto;
- c) disponibilità delle informazioni bibliografiche e dei costi in un database che sia accessibile in remoto, ed eventualmente personalizzabile;
- d) fornitura, su richiesta delle Unità ordinanti, di preventivi di spesa scaricabili dal sistema gestionale del fornitore o ricevibili via e-mail, in tal caso con trasmissione entro 7 giorni dalla richiesta del preventivo o, in caso di richieste espressamente dichiarate urgenti, entro 3 giorni lavorativi; i preventivi di spesa possono riguardare anche singole monografie in formato digitale e opere esaurite o da reperire nei canali dell'usato, con riserva delle Unità ordinanti di procedere all'ordine secondo valutazioni di economicità;
- e) comunicazione tempestiva di eventuali variazioni di prezzo, rispetto ai preventivi o rispetto agli ordini inviati dalle Unità ordinanti;
- f) ricezione di ordini e solleciti in formato elettronico;
- g) reportistica per controllare l'andamento del budget di ogni Unità ordinante, almeno in relazione agli ordini evasi e da evadere, con possibilità di report anche su ordini annullati e tempi di consegna;
- h) tempi di consegna e sostituzione delle forniture, a cura e spese dell'Aggiudicatario, secondo le condizioni specificate al successivo art. 12;
- i) trattamento di ordini urgenti secondo i tempi di consegna indicati al successivo art. 12, con sovrapprezzo a carico dell'Unità ordinante;
- j) segnalazione di ritardi o impossibilità di consegnare nei tempi previsti, da comunicare all'Unità ordinante entro 10 giorni dalla ricezione dell'ordine, entro 3 giorni se l'ordine è stato espressamente dichiarato urgente;
- k) segnalazione dell'impossibilità di evadere l'ordine, da comunicare entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso, entro 3 giorni se l'ordine è stato espressamente dichiarato urgente; segnalazione di duplicazioni e richiesta di eventuale conferma dell'ordine benché duplicato;
- l) segnalazione di piani di pubblicazione, progetti editoriali e novità, e della possibilità di acquisti vantaggiosi;
- m) consegna del materiale ordinato esclusivamente a mezzo corriere o a mano, presso la sede fisica dell'Unità ordinante, a carico integrale dell'Aggiudicatario: i contratti con il corriere devono espressamente prevedere la consegna non al numero civico bensì al piano della Biblioteca;
- n) sostituzione senza ulteriori spese di pubblicazioni non conformi all'ordine, danneggiate o comunque difettose;
- o) servizio di sollecito presso gli editori per ordinativi in ritardo;
- p) fatturazione secondo quanto previsto al successivo art. 14.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Aggiudicatario si impegna, senza richiedere oneri aggiuntivi:

- ad assolvere ad eventuali oneri IVA sulle pubblicazioni cartacee, qualora l'IVA non sia assolta dall'editore;
- ad assolvere le pratiche Intrastat per le monografie edite nei Paesi appartenenti all'Unione Europea;
- ad assolvere ad ogni adempimento relativo allo sdoganamento delle monografie in formato cartaceo provenienti da Paesi extra UE.

In caso di impossibilità a procedere direttamente agli assolvimenti di cui sopra, l'Aggiudicatario si impegna, senza richiedere alcun onere aggiuntivo:

- a fornire i dati aggregati richiesti dalla modulistica Intrastat, necessari per la compilazione di tali dichiarazioni da parte dell'Ateneo;
- ad assolvere in nome delle Biblioteche dell'Ateneo ogni adempimento relativo allo sdoganamento delle pubblicazioni provenienti da Paesi extra UE, inviando all'Ateneo l'originale della documentazione relativa all'avvenuto sdoganamento, in tempi utili per l'espletamento degli adempimenti amministrativi da parte dell'Ateneo e comunque entro la fine di novembre di ogni anno solare di fornitura.

La cessione di pubblicazione estere alle biblioteche universitarie, nonché l'importazione di pubblicazioni estere per le biblioteche universitarie, non sono soggette a imposta sul valore aggiunto (D.L. 90/1990, art. 3, comma 7).

Art. 7 – Requisiti del processo ordini

L'Aggiudicatario dovrà consentire alle persone indicate dalle Unità ordinanti di accedere ai dati bibliografici e di costo delle pubblicazioni che l'Aggiudicatario può fornire.

Le **caratteristiche minime** richieste per tali dati sono:

- interfaccia in italiano o – in subordine – in inglese;
- record bibliografici composti almeno da titolo, autore o curatore, anno di pubblicazione, editore, codice ISBN, collana;
- costo di mercato in valuta originale;
- possibilità di effettuare ricerche per autore, titolo, codice ISBN e di scaricare i risultati in formati facilmente ordinabili, a titolo esemplificativo e non esauriente .csv, .xlsx, .numbers, ecc..

Sono considerati **requisiti migliorativi** rispetto ai requisiti minimi sopra citati e **oggetto di valutazione tecnica**:

1. la possibilità di effettuare ordini direttamente nel database bibliografico dell'Aggiudicatario;
2. la possibilità di effettuare ordini inviando un foglio elettronico in uno dei formati sopra citati (.csv, .xlsx, .numbers o simili);
3. la possibilità di effettuare ordini in formato EDI conformati alla piattaforma gestionale delle Biblioteche dell'Ateneo (Sebina);
4. la possibilità di ricevere una notifica direttamente nel database dell'Aggiudicatario in caso di ordini duplicati, oppure di ricevere un alert via e-mail che segnala la duplicazione;
5. la possibilità di ricevere una notifica sul sito in caso di ridotta disponibilità di copie sul mercato o assenza del titolo dai magazzini, o una segnalazione e-mail;
6. la possibilità di inserire dati ulteriori, quali il CIG o altri codici di interesse delle Biblioteche dell'Ateneo, nel formato EDI o in altri formati editabili.

Art. 8 – Servizi aggiuntivi

Sono considerati **servizi aggiuntivi migliorativi** rispetto ai servizi minimi descritti al precedente Art. 6 e sono **oggetto di valutazione tecnica**:

1. la possibilità di editare i preventivi inviati dall'Aggiudicatario per favorirne il riuso e i controlli delle Unità ordinanti, a titolo esemplificativo e non esauriente: fogli elettronici, file di testo in formati correnti;
2. la produzione di solleciti ripetuti agli editori, con tracciamento delle risposte;
3. l'informazione tempestiva sulla presenza di versioni digitali dell'opera richiesta;
4. l'informazione tempestiva sulla presenza di novità librarie dello stesso editore;
5. la possibilità di integrare la fatturazione nel formato EDI o nel sistema di registrazione contabile in uso nell'Ateneo attraverso schema XML.

Art. 9 – Reportistica

L'Aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione delle Unità ordinanti e del RUP, distintamente per ciascun lotto, dei report trimestrali in formato .csv, o .xlsx, o convertibili contenenti:

- elenco degli ordini evasi e inevasi, composto da:
 - o dati bibliografici minimi per il riconoscimento della pubblicazione;
 - o stato dell'ordine (es.: fornito, da fatturare, fatturato, in sospeso, cancellato, ecc.);
 - o numero di copie ordinate;
 - o prezzo intero in Euro;
 - o prezzo scontato in Euro;
 - o indicazione dell'IVA applicata;
 - o numero e data della bolla di consegna;
 - o numero e data della fattura;
 - o importo complessivo delle forniture del trimestre.

- elenco delle fatture emesse nel trimestre, composto da:
 - o codici cliente e nome della Biblioteca;
 - o numero, data e importo di ogni fattura;
 - o stato dei pagamenti come risultano al fornitore (es.: pagata, non pagata, sospesa, sollecitata, ecc.);
 - o importo complessivo con IVA assolta dall'editore;
 - o importo complessivo soggetto a IVA.

I report devono essere trasmessi entro 6 settimane dalla fine del trimestre di riferimento.

E' considerata **migliorativa e oggetto di valutazione tecnica** la possibilità di redigere report contenenti altri elementi informativi, atti a facilitare i controlli interni delle Unità ordinanti.

Art. 10 – Condizioni della fornitura

Sono a carico dell'Aggiudicatario, e si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alle forniture e alle modalità di espletamento del contratto, o ad ogni attività che si rendesse necessaria per un completo e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, a titolo esemplificativo e non esauriente gli oneri doganali, le commissioni bancarie, spese di assicurazione, ecc.

L'Aggiudicatario deve garantire l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni indicate dagli atti di gara e contrattuali, salvo espressa deroga per iscritto autorizzata dall'Università Ca' Foscari di Venezia.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare tempestiva comunicazione all'Università Ca' Foscari di Venezia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto de contratto.

Art. 11 – Obbligazioni a carico dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario si impegna a

- a. fornire le pubblicazioni a carattere monografico impiegando le strutture e il personale necessario al corretto espletamento del contratto, secondo quanto indicato dagli atti di gara e con continuità, fatti salvi eventuali periodi di chiusura estiva e invernale non superiori a 15 giorni lavorativi (salvo esplicita autorizzazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia);
- b. garantire che le pubblicazioni fornite siano conformi ai requisiti e alle caratteristiche indicate negli ordini;
- c. manlevare l'Università e le Unità ordinanti, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta e indiretta, delle obbligazioni previste dal presente Capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- d. predisporre gli strumenti e le metodologie atti a consentire alle Unità ordinanti di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel contratto, negli atti di gara, nelle offerte tecniche ed economiche;
- e. predisporre gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione necessari a garantire elevati livelli di qualità della fornitura oggetto del contratto;
- f. comunicare tempestivamente all'Università, per quanto di propria competenza, eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi incaricati;
- g. eseguire la fornitura delle pubblicazioni in tutti i luoghi indicati in sede contrattuale e/o che verranno successivamente comunicati, nel rispetto di quanto previsto nel contratto e fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni nella dislocazione delle Unità ordinanti.

Art. 12 – Tempi e modalità di consegna

Le pubblicazioni, in qualsiasi formato, dovranno essere consegnate all'Unità ordinante in pacchi di dimensioni gestibili, ovvero contenenti non meno di 20 e non più di 50 volumi. Ogni pacco dovrà essere accompagnato da documento di trasporto relativo al materiale contenuto.

I tempi di consegna devono ordinariamente prevedere **non più di 45 giorni** naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine.

Per le opere di difficile reperimento nei canali di mercato ordinari i tempi di consegna potranno essere stabiliti in accordo tra le parti, precisando contestualmente al preventivo le difficoltà e i tempi probabili.

Gli **ordini espressamente indicati come urgenti** dovranno essere consegnati **entro 8 giorni** naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine.

La sostituzione di pubblicazioni non conformi all'ordine, oppure danneggiate o difettose, dovrà avvenire entro gli stessi termini indicati per la fornitura, computati dalla data di ricevimento della comunicazione di

non conformità o di danno/difetto inoltrata dall'Unità ordinante. Tale sostituzione dovrà avvenire a carico e rischio dell'Aggiudicatario, che non avrà diritto ad alcun ulteriore compenso.

In caso di consegna presso una sede diversa da quella indicata nell'ordine, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle pubblicazioni e alla consegna presso la sede di destinazione corretta entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'errore riscontrato dalla Biblioteca ricevente.

Le comunicazioni per contestazioni di difetti, danni e/o errori di consegna avverranno tramite posta elettronica semplice, o con altra modalità di comunicazione tracciabile preventivamente concordata con le Unità ordinanti. Ritardi nella consegna o mancata fornitura verranno sanzionati con le modalità previste al successivo art. 17.

Art. 13 – Consegna

La consegna delle pubblicazioni alle sedi delle Biblioteche deve essere effettuata, a carico e rischio dell'Aggiudicatario, in pacchi corredati da documento di trasporto relativo al materiale contenuto.

Il documento di trasporto dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le seguenti informazioni:

- numero dell'ordine emesso dall'Unità ordinante;
- elenco dei titoli consegnati, con breve descrizione bibliografica e ISBN;
- numero di copie per ciascun titolo;
- prezzo originale in Euro;
- prezzo scontato in Euro;
- IVA, solo se dovuta;
- importo complessivo da liquidare, in Euro, al netto dello sconto.

I pacchi potranno contenere un numero di pubblicazioni variabili da un minimo di 20 a un massimo di 50 volumi, con eccezione degli ordini urgenti che saranno inviati previa esplicita richiesta a carico dell'Unità ordinante.

Art. 14 – Fatturazione

La fattura di quanto consegnato dovrà essere emessa in forma cumulativa posticipata al primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della consegna dei volumi. Dovrà essere redatta e intestata secondo le indicazioni specifiche fornite in sede contrattuale e dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le medesime informazioni riportate sul documento di trasporto nonché l'importo totale da liquidare in Euro, al lordo e al netto dello sconto.

La fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 52/2004, D.Lgs. 82/2005 e successivi decreti attuativi, fatte salve le eccezioni di legge. L'Aggiudicatario si impegna inoltre a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica richieste dall'Università.

Ciascuna fattura dovrà contenere **esclusivamente ordini di una singola Unità ordinante**.

Art. 15 – Corrispettivi contrattuali

I corrispettivi contrattuali sono composti dall'insieme dei seguenti valori, tutti da ritenersi inclusi nell'offerta economica:

- 1) prezzo del bene fornito, più
- 2) costo dei servizi minimi da includere obbligatoriamente, più
- 3) costo dei servizi migliorativi eventualmente aggiunti nella proposta tecnica.

Si precisa inoltre che:

- a. alle opere di difficile reperimento (come ad es. le pubblicazioni di Enti o Associazioni o le opere acquistabili solo direttamente dall'Editore, ecc.) dovranno essere applicate le medesime condizioni di sconto applicate a quelle normalmente in commercio;
- b. agli ordini urgenti andranno applicate le medesime condizioni di sconto applicate a quelli non urgenti; gli unici costi aggiuntivi ammessi saranno quelli relativi alle spese postali o di invio, concordate preventivamente con l'Unità ordinante;
- c. alle opere fuori commercio o usate, di cui sia stata concordata preventivamente la fornitura, verranno applicate le condizioni economiche concordate caso per caso con l'Unità ordinante;
- d. agli e-books, di cui sia stata concordata preventivamente la fornitura, verranno applicate le condizioni economiche concordate caso per caso con l'Unità ordinante o con la Biblioteca Digitale.

I corrispettivi contrattuali vengono determinati a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime, e sono pertanto fissi e invariabili durante la vigenza contrattuale indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. L'Aggiudicatario pertanto non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 16 – Valutazione della fornitura

Sulla base dei report trimestrali, oltretutto di verifiche effettuate presso le Unità ordinanti, l'Ateneo procederà al monitoraggio della fornitura e al rilievo di eventuali inadempimenti.

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare penali a fronte dei seguenti inadempimenti, qualora ascrivibili a responsabilità dell'Aggiudicatario:

- ritardi nelle consegne;
- ordini inevasi;
- altri inadempimenti nell'erogazione di servizi di cui agli Artt. 6 e 9 del presente Capitolato.

I ritardi nelle consegne – purché comunicati all'Unità ordinante nei tempi prescritti all'Art. 6, punto j) del presente Capitolato – sono considerati non ascrivibili a responsabilità dell'Aggiudicatario nei seguenti casi:

- opere non ancora pubblicate all'atto dell'ordine;
- opere in attesa di ristampa.

Gli ordini inevasi – purché l'impossibilità di evaderli sia comunicata all'Unità ordinante nei tempi prescritti all'Art. 6, punto k) del presente Capitolato – sono considerati non ascrivibili a responsabilità dell'Aggiudicatario nei seguenti casi:

- opere esaurite;
- opere eliminate dai piani editoriali dell'Editore;
- opere fornibili in esclusiva direttamente dall'Editore o dall'Autore;
- opere sconosciute;
- ordini cancellati dall'Unità ordinante che abbia deciso di non accettare la dilazione di consegna proposta dall'Aggiudicatario.

Qualora i controlli delle Unità ordinanti dovessero rivelare che le opere non consegnate sono acquistabili attraverso i normali canali distributivi, l'Università si riserva di addebitare il danno all'Aggiudicatario, oltre alla penale e alla differenza tra il prezzo pagato a terzi e il prezzo scontato che sarebbe stato applicato se la fornitura fosse stata fatta dall'Aggiudicatario. Gli inadempimenti contrattuali e l'applicazione di penali verranno comunicati per iscritto.

Art. 17 – Penali

Per ogni inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, comunque accertati, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di applicare nei confronti dell'Aggiudicatario penali di natura pecuniaria. Il rilievo dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Università e l'Aggiudicatario non potrà sollevare alcuna eccezione in merito.

La misura delle penali è pari all'unpermille dell'importo contrattuale. L'importo delle penali comminate dovrà essere versato nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione della comunicazione formale di inadempimento. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione appaltante provvederà, senza bisogno di messa in mora all'incameramento della quota dal deposito cauzionale, pari all'ammontare della penale stessa. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di essere risarcita da eventuali maggiori danni derivanti dall'inadempimento dell'Aggiudicatario.

Art. 18 – Risoluzione

L'Amministrazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente capitolato, di leggi o regolamenti.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Amministrazione appaltante. E' inoltre facoltà dell'Amministrazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) l'Aggiudicatario, diffidato due volte in forma scritta, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) l'applicazione delle penali previste all'art. 17 raggiunga un importo superiore al 10% del valore del lotto;
- 3) violazione degli obblighi di cui all'art. 20;
- 4) l'Aggiudicatario, in caso di escussione della fideiussione di cui all'art. 21, non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione della richiesta dell'Università;
- 5) l'Aggiudicatario reiteri l'inadempimento, commettendo più di cinque infrazioni di qualsiasi gravità;
- 6) l'Aggiudicatario ceda il contratto;
- 7) perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 8) violazione delle norme relative al subappalto;
- 9) violazione del codice di comportamento di cui al successivo art. 33.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Aggiudicatario, della comunicazione di risoluzione, trasmessa mediante posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione l'Amministrazione appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 21, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Saranno a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Amministrazione appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara.

Art. 19 – Ulteriori casi di risoluzione

L'Università si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all'art. 108, comma 1, del Codice.

L'Università procederà inoltre alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si applicano i commi 3, 4 e 8 del Codice.

Il contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip per le prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 20 – Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Art. 21 – Garanzia definitiva

L'Aggiudicatario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall'Amministrazione appaltante, dovrà costituire e consegnare all'Amministrazione appaltante un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, I.V.A. ed imposte escluse, con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Si precisa che, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la fideiussione dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La fideiussione prodotta dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell'importo ridotto a sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'Aggiudicatario degli stati di avanzamento della fornitura, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da parte dell'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà al concorrente seguente in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. In caso di escussione della fideiussione l'Aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.

Art. 22 – Recesso dell'Università

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Università può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese.

Art. 23 – RUP e Direttore dell'esecuzione

L'esecuzione del contratto è diretta da RUP, il quale potrà avvalersi del Direttore dell'esecuzione del contratto per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione da parte dell'Aggiudicatario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato con l'Aggiudicatario. Inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Amministrazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tal fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal presente capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

Art. 24 – Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 25 - Verbale di avvio dell'esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 26 – Verifica di conformità

La fornitura oggetto del presente capitolato sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le attività di verifica di conformità sono volte a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Al termine di ogni annualità del contratto, verrà redatto entro 30 giorni un verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto darà tempestivo avviso all'Aggiudicatario delle date in cui sarà avviata la verifica, alla quale sarà presente anche un rappresentante dell'Amministrazione appaltante diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario sarà presente con proprio incaricato.

In caso di verifica con esito negativo, salva l'applicazione di penali di cui al precedente Art. 17, l'Aggiudicatario dovrà provvedere nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto ad adempiere alle prescrizioni impartite o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello svolgimento della fornitura necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e la completa eliminazione dei vizi e irregolarità.

Oltre a una sintetica descrizione delle prestazioni contrattuali, il verbale deve contenere i dati formali sui presenti, o sugli assenti benché invitati, le single operazioni e verifiche compiute, il numero dei rilievi e i risultati ottenuti. Il verbale è sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Aggiudicatario ha completamente e regolarmente eseguito la fornitura e le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Aggiudicatario, il nome del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo ai verbali di verifica di conformità, l'importo a saldo, il risultato della verifica. E' fatta salva la responsabilità dell'Aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche in relazioni a prestazioni o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto deve essere trasmesso all'Aggiudicatario, il quale deve sottoscriverlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 27 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i., l'Aggiudicatario si impegna a comunicare all'Amministrazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso Banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare negli stessi termini ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione appaltante e alla Prefettura competente dell'eventuale inadempienza di propri subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Aggiudicatario si impegna altresì, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualunque titolo interessate alla presente fornitura, un'apposita clausola con cui anche il subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. riguardanti il presente appalto.

Ai fini della verifica prevista dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 s.m.i., l'Aggiudicatario si impegna ad inviare all'Amministrazione appaltante copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessati al presente appalto, entro dieci giorni dalla relativa sottoscrizione.

Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita delega.

Art. 28 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Venezia.

Art. 29 – Tutela della privacy

L'Aggiudicatario si impegna a trattare i dati personali dei quali venga in possesso per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto nel rispetto delle disposizioni stabilite a tutela della privacy dal D.Lgs. n. 169/2003.

I dati in possesso dell'Amministrazione appaltante verranno trattati secondo l'art. 13 del D.Lgs. n. 169/2003, senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

Art. 30 – Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi compresa la registrazione, la bollatura, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia posto a carico dell'Amministrazione appaltante.

Art. 31 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Ai fini dell'opponibilità all'Università, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'Università qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Università cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 32 - Altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa.

Art. 33 – Codice di comportamento

Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell'Università si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Sandra Toniolo

